

NOVITÀ IN TEMA DI NON IMPONIBILITÀ IVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI DI BENI

L'art. 5-*septies* del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha modificato l'art. 9 del DPR 633/72 limitando l'ambito di applicazione del **regime di non imponibilità IVA**, con riguardo al **trasporto internazionale di beni**.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72, costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, ai quali si applica il regime di non imponibilità IVA, i trasporti relativi a:

- beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea;
- beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile IVA ai sensi dell'art. 69 comma 1 del DPR 633/72.

Per adeguare la disciplina nazionale alla direttiva 2006/112/Ce, come interpretata dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-288/16, il citato art. 5-*septies* del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha inserito un terzo comma nell'art. 9 del DPR 633/72, in cui si prevede che, nell'ambito delle prestazioni di cui al comma 1 n. 2, **non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:**

- **dall'esportatore;**
- **dal titolare del regime di transito;**
- **dall'importatore;**
- **dal destinatario dei beni;**
- **o dal prestatore dei servizi di cui all'art. 9 comma 1 n. 4 del DPR 633/72 (spedizioniere).**

In particolare, per gli operatori del settore logistico, si evidenzia che i servizi di trasporto prestati in qualità di sub-vettori o ricevuti da sub-vettori incaricati non potranno più beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

Rimangono invece non imponibili i servizi forniti direttamente al mittente ed al destinatario dei beni nonché al prestatore dei servizi di spedizione (spedizioniere) da questi incaricato. In quest'ultimo caso la sussistenza del requisito può essere verificata tramite consultazione di visura camerale.

La nuova disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2022.

A questo proposito, si ritiene necessario fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione. Si ricorda che, per le prestazioni di servizi "generiche" (art. 7-ter del DPR 633/72) rese/ricevute a/da soggetti passivi non stabiliti in Italia, tale momento coincide con quello di ultimazione del servizio stesso oppure con la data di maturazione dei corrispettivi, per le prestazioni di carattere periodico o continuativo. Il pagamento anche parziale del corrispettivo anticipa il momento di effettuazione limitatamente all'importo pagato (art. 6 comma 6 del DPR 633/72).

La norma precisa che sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente al 1° gennaio 2022.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.
Studio BRC associati